

## **Stranieri, l'inserimento scolastico non evita il rimpatrio**

di Andrea Alberto Moramarco – 3 maggio 2018

pdf

La sentenza

L'iscrizione a scuola del minore di nazionalità straniera non può essere utilizzata dai genitori cittadini extracomunitari come espediente per ottenere la stabilizzazione della loro presenza in Italia. L'esigenza di non interrompere il percorso scolastico del figlio, infatti, non integra di per sé quel grave motivo che può pregiudicare lo sviluppo della personalità del minore e che legittima la temporanea autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 10420, depositata ieri.

### **I fatti**

Al centro della vicenda vi è la storia personale di una donna albanese la quale, separatasi dal marito, si era trasferita in Italia con la figlia minore trovando ospitalità presso la sorella, già da tempo residente in Italia. Al fine di regolarizzare la sua posizione, la donna aveva iscritto sua figlia a scuola e presentato istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998) che, nell'ottica di garantire il diritto all'unità familiare e la tutela dei minori, prevede la possibilità di ottenere un permesso temporaneo a risiedere nel territorio italiano quando ricorrono «gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore».

Tuttavia, il Tribunale per i minorenni così come la Corte d'appello in sede di reclamo, rigettava la richiesta della donna ritenendo che l'autorizzazione richiesta poteva concedersi solo «in presenza di circostanze di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali tali da porre in grave pericolo lo sviluppo della personalità del minore» e non, invece, per salvaguardare una «situazione di integrazione nel tessuto sociale», ovvero per consentire condizioni di vita del minore «migliori di quelle godute o godibili nel paese di origine». In sostanza, non sussistevano le ragioni gravi e urgenti per ritenere che il ritorno in Albania della bambina avrebbe potuto ledere il suo primario interesse, posto che la stessa era iscritta a scuola in Italia da pochi mesi e la madre non svolgeva alcuna attività lavorativa e, dunque, non era integrata nel tessuto sociale.

### **La decisione**

La questione arriva poi in Cassazione dove la donna cerca di far valere la sue ragioni facendo leva sulla impossibilità di avere una vita dignitosa nel suo paese per lei e per la figlia e sul nocumento irreversibile che la minore subirebbe in caso di interruzione del percorso scolastico.

I giudici di legittimità si mostrano però inflessibili e confermano il rigetto dell'istanza effettuando alcune precisazioni. Per la Corte, in primo luogo, i gravi motivi di cui all'articolo 31 del Testo unico sull'immigrazione non devono coincidere necessariamente con situazioni di emergenza o eccezionali, ben potendo comprendere «qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave» riconducibile all'allontanamento del minore o al suo «definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto». Ciò posto, ad ogni modo, il Collegio puntualizza che deve trattarsi pur sempre di eventi traumatici e non prevedibili che «trascendano il normale disagio dovuto al rimpatrio». Nel caso di specie, chiosa la Cassazione, la domanda, basata sull'inserimento scolastico della bambina, sembra essere diretta più ad ottenere «un'impropria stabilizzazione della presenza della ricorrente in Italia in carenza del permesso di soggiorno» piuttosto che a conseguire la temporanea autorizzazione alla permanenza.